

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 36 del 10-02-2020



Parco Archeologico di Naxos Taormina

Via Lungomare Schisò s.n. –.98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **32** del **10-02-2020**

Oggetto	DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART.21 – QUINQUIES. (REVOCA DEL PROVVEDIMENTO) – LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER "UN INCARICO PROFESSIONALE PER REDIGERE UNA PROGETTAZIONE E RENDERE FRUIBILI IN SICUREZZA AL FINE DI MUSEALIZZARLI I 5 AMBIENTI GIÀ RESTAURATI DEL CASTELLO SCHISÒ. PROGETTO CHE INVESTE PIÙ COMPETENZE TECNICHE, COMPRESO GLI ASPETTI STRUTTURALI E L'IMPIANTISTICA". CODICE SMART CIG: Z8D266FE89
----------------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

VISTO il D.A. n. 6640 del 13.07.2017, istitutivo del Parco Archeologico di Naxos ai sensi del titolo II della Legge Regionale n. 20 del 02.11.2000 e ss.mm.ii. pubblicata nella G.U.R.S. n. 50 del 04 novembre 2000;

VISTO il D.A. n. 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico di Naxos;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'anno **2019** – triennio **2019-2021** approvato con Decreto Assessoriale n. **28/GAB** del 21/05/2019;

VISTO il D.A. n. **051/GAB** del 07/06/2019 con la quale è stata nominata la Dott.sa Gabriella TIGANO come Direttore del Parco Archeologico di Naxos/Taormina, ai sensi dell'art.22, comma 2 della L.R. 3/11/2000, n.20 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5465 del 06 Novembre 2017 con la quale la denominazione del Parco è stata modificata in "Parco Archeologico di Naxos e Taormina";

VISTO il regolamento di organizzazione, amministrativo e contabile del Parco di Naxos;

VISTI il D.D.G. 3492 del 31.08.2017 e D.A. 19gab del 27.07.2016 dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 della Legge Regionale 07 marzo 1997 n. 6, come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della Legge Regionale 30 marzo 1998 n.5, che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni,

province e gli enti, organismi strumentali e aziende del settore pubblico.

CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Naxos è assoggettato alle norme di cui alla L. R. 07 marzo 1997 n. 6, come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della Legge Regionale 30 marzo 1998 n.5;

VISTO il regolamento di organizzazione, amministrativo e contabile del Parco di Naxos;

PREMESSO CHE:

Con decreto dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali del 18/12/1989, il Castello di Schisò è stato dichiarato di interesse storico-architettonico ed archeologico ai sensi dell'ex art. 3 L. 1089/1939 oggi art. 10 del T.U. D.Lgs. n° 42/04;

Che l'immobile ed il terreno di cui in epigrafe ricadono all'interno della perimetrazione del Parco Archeologico di Naxos, istituito con Decreto Assessoriale del 13/07/2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 43 del 14/09/2007;

Che questa Amministrazione, previa delibera di n° 256 del 13/07/2018 della Giunta Regionale, ha acquisito l'immobile al Demanio della Regione Siciliana per destinarlo alla pubblica fruizione, finalizzandolo a museo archeologico, oltre che a contenitore per la realizzazione di eventi culturali e visite didattiche, in quanto unica struttura idonea a valorizzare l'estesa area archeologica visitabile e con essa i risultati della ricerca archeologica condotta in questi anni.

Che è intendimento da parte di questa Direzione del Parco Archeologico avviare quanto prima possibile i lavori per la valorizzazione e fruizione degli spazi a piano terra già in parte restaurati in modo da restituire alla collettività anche se parzialmente il bene, ampliando anche l'offerta culturale del sito Archeologico di Giardini Naxos.

CONSIDERATO che si rendeva necessario redigere un progetto per rendere fruibili in sicurezza al fine di musealizzarli, i 5 ambienti già restaurati dal privato di Castello di Schisò;

VALUTATO che tale progetto investiva più competenza tecniche, compreso gli aspetti strutturali e l'impiantistica;

DATO ATTO che l'Amministrazione non possiede al suo interno le figure tecniche professionali per poter svolgere tale servizio" e pertanto si rende pertanto necessario provvedere ad affidare un incarico ad una società di professionisti che racchiuda al suo interno le competenze necessarie e quelle previste per legge, trattandosi di immobile vincolato ai sensi del D.Lgs 4272004 e s.m.i.;

VISTA la richiesta della Società **TRIA TECH ARCH & ENG** Soc. Coop. con sede in Via Mons.Arista n.1 – 95024 Acireale (CT) – P.Iva 05179460877 – triatech.soc.com – triatech.soc.it protocollata presso questo Ente in data 27/11/2018 al n° 5164 relativa all'inserimento nell'albo di fiducia dei professionisti;

CONSIDERATO necessario e l'urgenza di provvedere in merito;

VISTA la nota prot.n.5454 del 19/12/2018 con la quale è stata formulata alla Società Tria Tech Arch & Eng. richiesta di preventivo per l'affidamento delle prestazioni professionali e di progettazione in oggetto;

VISTA la richiesta di disponibilità da parte del Dott. Ing. Francesco Paolo Maria Butera, nella qualità di Legale Rappresentante della "**TRIA TECH ARCH & ENG** Soc. Coop." pervenuta alla Pec di questo Parco archeologico con n. prot. 5466 del 20/12/2018 con la trasmissione di un preventivo per il servizio di progettazione per i lavori da eseguirsi presso il Castello di Schisò;

VISTA la Determina Dirigenziale n.198 del 21/12/2018 con la quale è stato affidato l'incarico professionale e per le attività di progettazione finalizzate a rendere fruibili in sicurezza al fine di musealizzarli, alcuni ambienti già restaurati del manufatto denominato "Castello di Schisò", per un importo pari ad **Euro 7.612,80** comprensivo di INARCASSA ed IVA al 22% a carico dell'Ente, impegnando tale somma alla **Missione 1, Programma 6, Titolo 2, Macroaggregato 205, Capitolo 422,0 "Recupero, ristrutturazione beni immobili del parco esistenti, acquistati o espropriati"**;

VISTO il Codice Smart **CIG: Z8D266FE89** rilasciato dall'ANAC, per il servizio indicato in oggetto;

ACCERTATO che essendo trascorso un congruo termine per l'adempimento, che era stato concordato tra le parti, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva con regolare nota scritta Prot.n.4652 del 30/09/2019 ad un sollecito ed ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese per persistenti inadempienze della Società incaricata;

ACCERTATO che con nota Prot.n.5513/2019 del 26/11/2019, codesto Parco Archeologico ha richiesto alla Società, essendo mutate le priorità di intervento per sopraggiunte ragioni di sicurezza, la disponibilità a progettare, in sostituzione del precedente, un intervento di messa in sicurezza e recupero statico delle coperture di due corpi di fabbrica, verifica della falda già restaurata e consolidamento della terrazza panoramica sempre inerente il "Castello di Schisò";

ACCERTATO che con nota Prot.n.5600/2019 del 03/12/2019, la Società comunicava la propria disponibilità a redigere il nuovo intervento e a rinunciare all'incarico di cui alla Determinazione del Direttore n.198 del 21/12/2018;

CONSIDERATO che con nota assunta agli atti di questo Parco Archeologico con Prot. n. 505 del

10/02/2020, la Società **TRIA TECH ARCH & ENG Soc. Coop** ha confermato, in funzione di quanto sopra menzionato e rappresentato, di rinunciare all'incarico professionale affidato con determinazione n.198 del 21/12/2018;

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto di quanto rappresentato ai fini della messa in sicurezza e recupero statico delle coperture del "Castello di Schisò" da parte della Direzione di questo Parco Archeologico alla Società **TRIA TECH ARCH & ENG Soc. Coop.**, essendo mutate le priorità di intervento;

VISTO L'Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) Legge 7 agosto 1990, n. 241 che così recita:

*"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
(comma modificato dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, poi così modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-ter), legge n. 164 del 2014)"*

RESTA INTESO che alla Società **TRIA TECH ARCH & ENG Soc. Coop.** a suo tempo incaricata e che oggi rinuncia all'incarico per le motivazioni sopra espresse, non verrà riconosciuto alcun rimborso spese o altra forma di corrispettivo per prestazioni parziali effettuate;

DETERMINA

DI REVOCARE E ANNULLARE ai sensi dell'Art.21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241 la determinazione dirigenziale n. 198 del 21/12/2018 di affidamento dell'incarico per le attività professionali e di progettazione da svolgersi sul manufatto denominato "Castello di Schisò", affidato alla Società **TRIA TECH ARCH & ENG Soc. Coop.** con sede in Via Mons.Arista sulla base della nota prot.n.505 del 10/02/2020 con la quale la Società **TRIA TECH ARCH & ENG Soc. Coop** ha comunicato di rinunciare all'incarico professionale affidato con determinazione n.198 del 21/12/2018, essendo mutate le priorità di intervento;

DI REVOCARE E ANNULLARE il Codice Smart **CIG: Z8D266FE89** rilasciato dall'ANAC, per il servizio indicato in oggetto;

DI REVOCARE E ANNULLARE l'impegno assunto per un importo pari ad **Euro 7.612,80** comprensivo di INARCASSA ed IVA impegnando tale somma alla **Missione 1, Programma 6, Titolo 2, Macroaggregato 205, Capitolo 422,0 "Recupero, ristrutturazione beni immobili del parco esistenti, acquistati o espropriati"** Bilancio di previsione dell'anno 2018 e pluriennale 2018 2020 approvato con decreto Assessoriale n. 13/GAB del 04.06.2018;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dott. Ing. Francesco Paolo Maria Butera, nella qualità di Legale rappresentante della "**Società Tria Tech Arch & Eng Soc.Coop**" con sede ad Acireale (CT) in Via Mons. Arista n.1;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio dell'unità operativa I Affari Generali e del Personale;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Parco di Naxos sezione "Amministrazione Trasparente", ex D.Lgs14.03.2013, n. 33;

Giardini Naxos, 10-02-2020

Il Responsabile del Procedimento
LOMBARDO GIUSEPPE

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;
VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;
VISTO l'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “
**DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART.21 –
QUINQUIES. (REVOCA DEL PROVVEDIMENTO) – LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER
"UN INCARICO PROFESSIONALE PER REDIGERE UNA PROGETTAZIONE E RENDERE
FRUIBILI IN SICUREZZA AL FINE DI MUSEALIZZARLI I 5 AMBIENTI GIÀ RESTAURATI
DEL CASTELLO SCHISÒ. PROGETTO CHE INVESTE PIÙ COMPETENZE TECNICHE,
COMPRESO GLI ASPETTI STRUTTURALI E L'IMPIANTISTICA". CODICE SMART CIG:
Z8D266FE89”**

Giardin Naxos, 10-02-2020

Il Direttore
TIGANO GABRIELLA